

## Disegno di legge

# Disposizioni concernenti il consenso al trapianto di organi

d'iniziativa della senatrice DORINA BIANCHI

Onorevoli Senatori. – Già dal 1999, la normativa italiana ha previsto la possibilità di esprimere il proprio consenso o il proprio diniego alla donazione dei propri organi e tessuti.

Le modalità sono stabilite dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, e dal decreto del Ministero della sanità 8 aprile 2000.

La legge non ha invero riscosso grande consenso presso i cittadini, per evidenti ragioni di ordine extralogico, attinenti più la sfera della superstizione che non quella della scienza: esprimersi ufficialmente su una questione inerente il proprio decesso, non è infatti mai piaciuto a nessuno.

Per questo, di fatto, la stragrande maggioranza dei cittadini italiani non ha mai espresso o negato il proprio consenso al trapianto di tessuti e di organi

La mancata espressione - anche se va riconosciuta una buona adesione al consenso quando si tratta di decidere al posto dei propri cari - riduce di fatto il numero di possibili espianti e conseguenti trapianti, causa di un numero di decessi ancora estremamente elevato.

Per e per accrescere la platea dei donatori - e per superare tale cronica diffidenza ad esprimersi - è quindi necessario che il consenso sia espresso chiaramente e in modo semplice.

Tra le varie opzioni, ci sembra che la tessera sanitaria, introdotta dal decreto legge 30 settembre 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 229, possa essere lo strumento più indicato, poiché consente l'iscrizione del consenso (o del diniego; anche se può prevedersi tranquillamente un sistema di silenzio diniego), non comporta l'esibizione del proprio parere ogniqualvolta si mostri un documento (come nel caso della carta d'identità), e soprattutto consente di modificare l'espressione del proprio parere.

## Disegno di legge

Dopo il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 229, è inserito il seguente comma:

«1.1. La tessera sanitaria deve altresì contenere l'indicazione del consenso o del diniego previsti dall'articolo 4 della legge 1° aprile 1999, n. 91, a donare i propri organi in caso di morte. Con decreto del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali sono disciplinate le modalità di iscrizione e di variazione della volontà del titolare».